

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL

Circolo Culturale Giovanni Ciani del 15/10/2023

FEBBRAIO



Invalidata la prima convocazione per la mancanza di quorum costitutivo. si riunisce alle ore 20.30 in seconda convocazione, presso la sede sociale in Via della Roggia, l'Assemblea dei Soci dell'associazione Circolo Culturale "Giovanni Ciani" per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno:
approvazione bilanci consuntivi annualità arretrate; approvazione bilancio consuntivo anno 2022; approvazione programma preventivo 2023, modifiche statutarie ai fini iscrizione III settore; varie ed eventuali.

Presenti: 24 persone; Deleghe: 5; totale 29 persone; l'assemblea è regolarmente costituita.

Visti i presenti assume la presidenza il Presidente sig. Samuel Guglielmin; in assenza del Segretario verbalizza lo stesso Samuel Guglielmin.

Il Presidente dà lettura del Verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità. Il Presidente illustra i punti all'O.d.G., ringrazia i convenuti, i Consiglieri e ricorda i Soci defunti Montagner Olivana e Beltrame Laura.

Punto 1 - approvazione bilanci consuntivi annualità arretrate.

Il Presidente, dando lettura dei bilanci delle annualità arretrate, non approvati a causa dell'emergenza COVID, fa notare che le attività hanno subito a causa delle restrizioni una grossa riduzione che ha comportato perdite per



l'Associazione, interamente assorbite con il patrimonio netto della stessa. I

bilanci risultano così composti:

Anno 2019 - Totale entrate: € 4029,97; Totale uscite € 10104,57; Perdita € 6074,60; Patrimonio così distinto: Cassa € 3190,77; Conto bancario € 3593,53; Libretto postale € 9487,23). La perdita evidenziata è dovuta alla stampa della pubblicazione del libro sul Consorzio per il Miglioramento Fondiario, il cui contributo era entrato per competenza nell'esercizio precedente. L'Assemblea, senza osservazioni, approva all'unanimità.

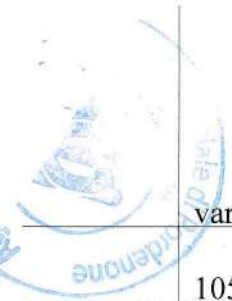
Anno 2020 - Totale entrate: € 3032,83; Totale uscite € 3454,45; Perdita € 421,64; Patrimonio così distinto: Cassa € 2564,61; Conto bancario € 4096,68; Libretto postale € 9188,60). L'Assemblea, senza osservazioni, approva all'unanimità.

Anno 2021 - Totale entrate: € 2052,45; Totale uscite € 3041,49; Perdita € 989,04; Patrimonio così distinto: Cassa € 3036,83; Conto bancario € 2632,29; Libretto postale € 9188,60). L'Assemblea, senza osservazioni, approva all'unanimità.

Nella lettura dei Bilanci il Presidente ricorda le attività svolte negli anni 2019, 2020 e 2021 che vengono approvate all'unanimità.

Punto 2.- approvazione bilancio consuntivo anno 2022.

Il Presidente dà lettura dell'attività svolta nel corso dell'anno 2022 che viene approvata all'unanimità, quindi passa alla lettura del Bilancio che risulta così formato: Totale entrate: € 4016,20 (Contributi da Enti € 500,00; Contributi da privati € 1830,00; Rimborsi vari € 1261,03; Quote associative € 425,00; Interessi attivi € 0,17). Totale uscite: € 4623,69 (Utenze € 481,91; Spese



varie € 280,25; Spese per attività € 1698,62; Spese per pubblicazioni € 1056,17; Spese tenuta conto € 120,80; Assicurazione € 958,94); Perdita d'esercizio € 607,49. Il Presidente informa che le spese maggiori sono dovute alle pubblicazioni stampate (Sot sere – poesie di d. Genesio; e il cosa un torrente un paese di S. Melocco), che pur non garantendo entrate sono però un patrimonio culturale per l'Associazione. Patrimonio così distinto: Cassa € 4267,39; Conto bancario € 797,24; Libretto postale € 9188,60). L'Assemblea, senza osservazioni, approva all'unanimità.

Punto 3.- approvazione programma preventivo 2023.

Il Presidente dà lettura del Programma preventivo 2023 che consiste nelle seguenti attività: corsi di ginnastica con fisioterapista e corso di tennis; incontro con l'autore, lettura animata per bambini; presentazione della pubblicazione di racconti e testimonianze sul torrente Cosa, raccolte dall'emigrante Silvana Melocco, con l'intenzione di trasmettere alle giovani generazioni i ricordi storici sulla gioventù a Lestans e sul torrente; cerimonie del 4 novembre; concerti; laboratorio realizzazione decorazioni per il paese per il periodo natalizio; festività dell'8 dicembre; accensione albero di Natale; laboratorio natalizio e arrivo Babbo Natale per bambini; modifiche statutarie e III settore; uscita culturale annuale; giornata ecologica; concessione uso della Sede Sociale a gruppo di ascolto per malati di Parkinson. Lo stesso viene integrato con le seguenti proposte: cena sociale; incontro sui nuovi strumenti digitali; incontro educativo per i genitori; presentazione libro "Cuore di mamma" di Sonia Bonutto. L'Assemblea approva all'unanimità.

Punto 4.- modifiche statutarie ai fini iscrizione III settore.

Il Presidente dà lettura del nuovo Statuto del Circolo Culturale Giovanni Ciani APS, in allegato, redatto secondo le indicazioni normative. L'Assemblea approva all'unanimità demandando al Presidente in carica e all'attuale Direttivo qualsiasi azione necessaria alla registrazione del nuovo Statuto e della successiva registrazione dell'Associazione al Registro del III settore.

Punto 5. Varie ed eventuali.

Il Presidente informa che sarà necessario valutare le disponibilità e collaborazioni per le eventuali feste e per il controllo delle sedi e delle attrezzature dell'Associazione. Il Presidente informa che il gruppo WhatsApp subirà delle modifiche in relazione alle nuove autorizzazioni richieste.

Non avendo altro da discutere, l'Assemblea si conclude alle ore 22.30.-

Allegati: Statuto Sociale da registrare.-

Lestans, 15 febbraio 2023 atto registrato a Pordenone il 13/03/2023
al n° 643 Mod. 3 con liquidati € ESENTE
di cui per imposta IPOT. € 1
con allegati: 1

Il Presidente

SAMUELE GUGLIELMINI



CIRCOLO CULTURALE
"GIOVANNI CIANI"

Via Friuli, Villa Ciani
33090 LESTANS (PN)
Codice Fiscale 90012540937



IL FUNZIONARIO
Rel. MANFRA

STATUTO del "Circolo Culturale Giovanni Ciani APS"

allegato 1
Fondazione 13/03/2023
n° 643 Mod. 3
liquidati ESENTE con
per imposta IPOT. € 1

ART. 1 - Denominazione, sede e durata. E' costituito fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), il "Circolo Culturale Giovanni Ciani APS" , da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Sequals. Il Circolo Culturale è un'Associazione non riconosciuta e costituita a tempo indeterminato operante nel territorio della Repubblica Italiana. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione del presente Statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

ART. 2 - Scopo, finalità e attività. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività d'interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati favorendo un proficuo impiego del tempo libero. In particolar modo l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere:

d) attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;



L'associazione intende concretare le attività di interesse generale sopra riportate, attraverso le seguenti azioni: organizzazione di corsi di ginnastica e tennis o qualsiasi altro sport; organizzazione di serate informative in ogni campo e ambito; partecipazione a giornate ecologiche; festività paesane; organizzazione di eventi musicali o di altro genere; organizzazione di incontri con l'autore; promozione della partecipazione alle cerimonie civili; organizzazione di laboratori vari in ogni ambito; collaborazioni varie con le altre realtà associative.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura riguardo all'ammissione degli associati. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con giusto Decreto ministeriale. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 - Ammissione e numero degli associati. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, cittadini italiani di ambo i sessi che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, che ne facciano richiesta e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Chi intende

essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda d'ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non convocata, in occasione della loro successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e viene meno al termine dell'esercizio in corso o nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati. Gli associati hanno il diritto di: eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; frequentare i locali dell'Associazione; partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni



promosse dall'Associazione; concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività; essere rimborsati dalle spese documentate sostenute e documentate; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci, ivi compreso determinare l'importo della quota sociale annuale, e consultare i libri associativi; deliberare sulle eventuali modifiche statutarie. Gli associati hanno l'obbligo di: rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; versare la quota associativa secondo l'importo, i modi di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 - Perdita della qualifica di associato. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dalla stessa mediante deliberazione dell'Organo di Amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima della fine dello stesso. I diritti di partecipazione all'Associazione non

sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 – Organi. Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei Soci; l'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo); il Presidente; l'Organo di Controllo; il Revisore Legale dei Conti.

ART. 7 – Assemblea. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, perché compatibili. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio; in via straordinaria ogni qualvolta l'Organo Direttivo lo ritenga necessario. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: nomina e revoca i membri degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato del controllo legale dei conti;



approva il bilancio di esercizio; delibera sulla responsabilità dei membri degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.); approva l'eventuale regolamento dei lavori dell'Assemblea; delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; elegge, in caso di scioglimento anticipato dell'Organo di Amministrazione, una commissione composta di tre membri per l'ordinaria Amministrazione e il rinnovo delle cariche sociali dovrà avvenire entro quattro mesi; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 - Organo di amministrazione. L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella competenza dell'Organo di Amministrazione tutto

quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo: eleggere nel proprio seno il Presidente e il vice-Presidente; eseguire le deliberazioni dell'Assemblea; formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale; predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; deliberare l'ammissione degli associati; deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; delibera sull'esclusione degli associati; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative; curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o a essa affidati. L'Organo di Amministrazione può essere formato da un numero compreso tra 3 e 9 membri, nominati dall'Assemblea per la durata di due anni e possono essere rieleggibili. La maggioranza dell'Organo di Amministrazione è scelta tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. L'Organo di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta sia necessario o sia richiesto dalla metà più uno dei membri ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri. Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Gli Amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli

Amministratori è generale a meno che non venga stabilito diversamente dal presente statuto. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 – Presidente. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i propri membri a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 – Segretario. Il Segretario, nominato all'interno dell'Organo di Amministrazione, è custode dell'archivio sociale, tiene aggiornato il libro degli associati, il registro dei volontari, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione. Conserva i documenti, registri e titoli di corrispondenza. Qualora non previsto diversamente, lo stesso può esercitare le funzioni di tesoriere. Il Segretario redige i verbali.

ART. 11 - Clausola arbitrale. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra associati o con gli Organi dell'Associazione circa la validità, l'interpretazione,

l'esecuzione o la violazione di quanto previsto nel presente statuto, sarà risolta da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo nominato dai due arbitri. Detti arbitri potranno essere scelti anche al di fuori della compagine degli associati. Qualora una delle parti in lite ritardi nel nominare l'arbitro di sua competenza, la parte diligente può rivolgerle un invito scritto a provvedere, con lettera raccomandata A.R. Decorsi inutilmente quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito, la parte diligente può rivolgersi al Presidente del Tribunale di Pordenone perché, d'ufficio, designi l'arbitro mancante. Identica procedura sarà seguita in caso di disaccordo tra gli arbitri sulla nomina del terzo arbitro. Gli arbitri agiranno quali mandatarî delle parti e amichevoli compositori, ponendo in essere un negozio d'accertamento o di transazione che avrà valore di manifestazione di volontà negoziale delle parti. Le parti saranno obbligate a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli arbitri.

ART.12 - L'Organo di Controllo. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ART.13 - Il Revisore Legale dei Conti. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 14 – Patrimonio. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



ART. 15 - Divieto di distribuzione degli utili. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 - Risorse economiche. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi e dalle attività diverse da quelle d'interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 17 - Bilancio di esercizio. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Per ciascun esercizio l'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale nelle forme previste dall'art. 13 c. 1-2 e dall'art. 14 c. 1 del D.Lgs 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Predisposto dall'Organo di Amministrazione, deve essere approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 18 - Libri. L'Associazione deve tenere i seguenti libri: libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione; registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di

Amministrazione; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti regole: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 19 – Volontari. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20 – Lavoratori. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni



caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli Associati.

ART. 21 – Convenzioni. Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le regole di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 22 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore. L'Assemblea provvede alla nomina di un collegio di tre liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati, per le relative incombenze.

ART. 23 – Rinvio. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, poiché compatibile, dal Codice civile.

FINE

CIRCOLO CULTURALE
“GIOVANNI CIANI”

Via Friuli, Villa Ciani
33090 IESTANS (PN)
Codice Fiscale 90012540937